

**MOZIONE
N. 151**

**PRESA DI POSIZIONE CONTRARIA AL
D.M. 28 NOVEMBRE 2014 -
ESENZIONE DALL'IMU, PREVISTA PER I
TERRENI AGRICOLI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1,
LETTERA H), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.
504.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*MIGHETTI PAOLO DOMENICO (primo firmatario), ANDRISSI
GIANPAOLO, BATZELLA STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, CAMPO
MAURO WILLEM*

Protocollo CR n. 42853

Presentato in data 18/12/2014

X LEGISLATURA

AA. Tiff. li
AL

10.47
18/12/2014

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte



PR1
A00042853/A0101A -01 19/12/14 CR

19:07 18 DIC 2014 A01000 002970

CL-02-18-02/156/2014/X

MOZIONE N. 151

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

**OGGETTO: Presa di posizione contraria al D.M. 28 novembre 2014 -
Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.**

Premesso che:

- Il 6/12/2014 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 93 della GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 284 il DECRETO 28 novembre 2014 - Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a firma dei Ministri Padoan, Martina ed Alfano;
- Il 16/12/2014 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185 - Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario. (GU Serie Generale n.291 del 16-12-2014).

Considerato che:

- Il DM 28 novembre 2016 così prescrive: "Art. 2. (Ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli **dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>**, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna **«Altitudine del centro (metri)»**.
2. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa **fra 281 metri e 600 metri**, individuati sulla **base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>**, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna **«Altitudine del centro (metri)»**.
3. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8 - bis , del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
6. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall'imposta municipale propria.”.

Appreso che:

- Il 12 dicembre 2014 è arrivato in extremis il II «mini-rinvio» al 26 gennaio della scadenza per pagare l'Imu dei terreni che perdono l'esenzione;
- Il DM 28 novembre, attua la “riforma” introdotta ad aprile per finanziare con 350 milioni una piccola parte del bonus da 80 Euro (di Renzi) del 2014;

- Riassumendo si prevedono per i terreni tre trattamenti diversi, distinti sulla base della «altitudine al centro» del Comune in cui sono collocati: l'esenzione totale, in base al provvedimento, rimarrebbe solo in 1.498 Comuni (contro i 3.409 attuali) perché la loro «altitudine al centro» è superiore a 600 metri, mentre in 2.544 Comuni compresi fra 281 e 600 metri sarebbero esenti solo i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, costringendo al pagamento tutti i proprietari nei Comuni con altitudine fino a 280 metri.

Valutato che:

- Questo provvedimento è insensato ed inappropriato (e forse incostituzionale) per la Regione Piemonte per almeno due motivi:
 1. La suddivisione 'altimetrica' per tre fasce da loro concepita viene basata sulla classificazione ISTAT del 2001, secondo cui l'altezza sul livello del mare del Comune calcolata in corrispondenza della casa comunale (municipio).
 2. Nel comma 2 e 3 dell'articolo 2 del DM viene fatta una discriminazione fuori luogo, esentando solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
- Nella vita quotidiana questo decreto comporta che banalmente, come accade nel 50% del Piemonte, se un piemontese abita in una frazione montana di un Comune che ha il municipio compreso nella seconda fascia (281-600 m), ma il realtà si trova a 1200 m.s.l.m. ed ovviamente non è un coltivatore diretto od un imprenditore agricolo professionale, ma ha un pezzo di terra che coltiva per autoproduzione e poco più, si troverà a pagare l'IMU come in pianura;
- La Regione Piemonte dovrebbe fermamente contrapporsi al DM così come concepito, ed imporsi per una sua sostanziale modifica, soprattutto per il rispetto di tutti gli i nuovi studi delle fasce altimetriche e di zonizzazione delle aree montane che sta conducendo, secondo parametri che vanno ben oltre l'altimetria, ma che permettono di capire ed evidenziare quali sono le aree davvero svantaggiate e marginali.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta Regionale,

- *a prendere una posizione contraria al DM del 28 novembre 2014 così come concepito, e di chiederne la sospensione fino ad uno nuovo concordato con le Regioni;*
- *a pretendere che le Regioni 'montane', come il Piemonte, siano audite in maniera vincolante, nel rispetto della morfologia del nostro territorio su cui v'ad incidere pesantemente il DM e tenendo presente gli studi che stiamo conducendo per definire ed evidenziare le aree di marginalità e le zone svantaggiate di montagna.*